

Osservazioni della Società dei Territorialisti/e

al Disegno di Legge Regione Puglia n. 222 del 23/10/2024 “Individuazione delle superfici e delle aree per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili in attuazione dell’art.20, comma 4, del Dlgs 8/11/21, n.199 e dell’art.3, comma 1, del decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica del 21/06/24 (Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili)”

Premessa

Merita innanzitutto apprezzamento la decisione di aprire una fase di ascolto sul Disegno di legge n. 222/2024, in coerenza con la L.R. 13 luglio 2017 n. 28, “Legge sulla Partecipazione”, che all’art. 3, comma 3, che possano essere oggetto di processo partecipativo “le procedure e i procedimenti tesi alla elaborazione di atti normativi regionali (leggi e regolamenti), [...], li dove tali atti presentino il carattere della generalità riferita a una collettività territoriale”. Tuttavia, troppo breve è stato il tempo concesso per conoscere in primis, e poi valutare, una norma così complessa qual è quella in esame. Di conseguenza, è probabile che solo una minoranza dei “soggetti titolari del diritto di partecipazione”, abbiano preso parte alla fase di consultazione pubblica promossa dalla Regione e in particolare, che prevalga per quantità e qualità la partecipazione quelli già informati perché portatori di interessi diretti da tutelare nel campo delle fonti energetiche rinnovabili, con evidenti effetti distorsivi sugli esiti del processo partecipativo.

Inoltre, il Disegno di legge n. 222/2024 presenta un limite essenziale: recepisce la norma statale senza adeguarla alle specifiche condizioni del contesto regionale e alle sue diverse articolazioni e peculiarità. Questo, nonostante che nella norma statale tale adeguamento sia caldeggiato. Infatti, il Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili”, nel definire, all’articolo 20, la “Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili”, dispone quanto segue: “In sede di individuazione delle superfici e delle aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili sono rispettati i principi della minimizzazione degli impatti sull’ambiente, sul territorio, sul patrimonio culturale e sul paesaggio, fermo restando il vincolo del raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 e tenendo conto della sostenibilità dei costi correlati al raggiungimento di tale obiettivo”. Essa prevede altresì che la realizzazione delle FER sia compatibile “con le caratteristiche e le disponibilità delle risorse rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda elettrica, [...] tenendo in considerazione la dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e il potenziale di sviluppo della rete stessa”. Non ultimo, la medesima legge prevede che siano stabilite “le modalità per minimizzare il relativo impatto ambientale e la massima porzione di suolo occupabile dai suddetti impianti per unità di superficie, nonché dagli impianti a

fonti rinnovabili di produzione di energia elettrica già installati e le superfici tecnicamente disponibili, nonché “indicare le modalità per individuare superfici, aree industriali dismesse e altre aree compromesse, aree abbandonate e marginali idonee alla installazione di impianti a fonti rinnovabili”.

La mancanza di coordinamento fra le analisi e valutazioni contenute nell’aggiornamento del PEAR, di recente approvato dalla Giunta regionale, e l’elaborazione delle norme in esame, ha inciso sulla mancata considerazione di tali possibilità aperte al testo legislativo regionale dalla norma statale.

La considerazione di questi criteri in Puglia sarebbe stata invece quanto mai opportuna, visto che – come evidenziato dall’art. 2 del Decreto Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, 21 giugno 2024 (Tabella A - Ripartizione regionale di potenza minima per anno) del decreto 21 giugno 2024 - la quota di FER da realizzare nella regione entro il 2030 è pari a 7,387 GW (ripartiti per annualità) i quali, sommandosi ai 6,3 GW di potenza già installata, portano la potenza da installare entro 2030 a oltre il doppio di quella esistente. Di più. Tener conto della dislocazione della domanda, degli eventuali vincoli di rete e del potenziale di sviluppo della rete stessa è di primaria rilevanza in una regione nella quale le richieste di connessione già presentate sono pari a 92,70 GW. Il Disegno di legge n. 222/2024, invece, non considera affatto il problema degli impatti cumulativi. È di tutta evidenza che l’impatto ambientale e paesaggistico di un impianto energetico che potrebbe non risultare significativo se considerato singolarmente, potrebbe invece essere insostenibile se valutato in relazione alla molteplicità di impatti generati da altre (o diverse) attività impattanti nel medesimo luogo. Questo aspetto non dovrebbe essere trascurato proprio da chi considera la sostituzione della energia prodotta da fonti fossili con quella prodotta da fonti rinnovabili, quale attività di interesse pubblico e, quindi non solo accettata ma promossa dalle comunità locali.

Inoltre, com’è ben noto, gli impatti ambientali e paesaggistici variano al variare non solo del tipo di impianto, ma anche delle caratteristiche del territorio interessato. Pertanto, a nostro parere, andrebbe assolutamente evitata l’esclusione di aree considerate di elevato valore ambientale dal Piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR), in quanti queste si fondano su approfonditi quadri conoscitivi e interpretativi del territorio regionale. Merita qui rilevare che il PPTR, lungi dall’assecondare tendenze di carattere estetizzante e dal riconoscere qualità solo a singoli beni di elevato valore, ritenuti “eccezionali” o “straordinaria bellezza”, assume un approccio teso a coniugare l’approccio estetico-percettivo al paesaggio con quello ecologico. Esso, infatti, considerando la valenza ecologica e i flussi energetici fra i vari ecosistemi e i biotopi che lo compongono, perviene a definire una visione strutturale e sistemica del paesaggio, quale esito dello sviluppo di relazioni coevolutive di lunga durata fra insediamento umano e ambiente.

Alla luce di quanto sopra accennato, assumono particolare rilievo, fra gli emendamenti di seguito proposti, quelli tesi a considerare aree non idonee tutti gli Ulteriori Contesti Paesaggistici (UCP) tutelati dal PPTR e la Rete Ecologica Regionale per la conservazione della Biodiversità (REB). Le ragioni meritano di essere sinteticamente richiamate. Gli UCP sono stati individuati sulla base di approfonditi studi sui caratteri identitari del paesaggio regionale e, in quanto tali, come previsto dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, sottoposti a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione necessarie per assicurarne la conservazione, la riqualificazione e la valorizzazione. Si evidenzia, peraltro, che fra gli UCP “paesaggi rurali” sono compresi i territori della Valle dei trulli, della Piana degli ulivi monumentali e delle Serre salentine, ormai riconosciuti quali paesaggi di grande valore identitario ben oltre i confini regionali. Per quanto attiene alla REB, la sua inclusione fra gli elaborati del PPTR consente alla Puglia di poter dare tempestiva attuazione alla recente Strategia della UE per la biodiversità “Ripartire la natura nella nostra vita” (COM(2020) 380), la quale prevede, fra l’altro, che per disporre di una rete naturalistica transeuropea che sia davvero coerente e resiliente, sarà importante creare corridoi ecologici che impediscano l’isolamento genetico, consentano la migrazione delle specie e preservino e rafforzino l’integrità degli ecosistemi.

D'altra parte, le disposizioni di tutela paesaggistica risultano estese alle "zone di particolare interesse ambientale" sin dai tempi della legge n. 431 del 1985, nota come "legge Galasso". E tale estensione è ancor più valida oggi, quando la riforma dell'art. 9 della Costituzione prevede che la Repubblica tuteli, assieme al paesaggio, "l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni".

Ciò che si intende sostenere, in conclusione, è che la transizione ecologica non può essere ridotta a mera transizione energetica. Essa, piuttosto, deve promuovere processi capaci di associare alle misure orientate alla decarbonizzazione, quelle finalizzate ad ottenere benefici e servizi ecosistemici, con particolare riferimento alla resilienza climatica, alla conservazione e incremento della biodiversità e delle reti di connessione ecologica, alla migliore gestione delle acque meteoriche, alla riduzione delle isole di calore urbane e al benessere e alla salute delle persone.

Emendamenti proposti

Art. 2 - Definizioni

Si elimini la lett. n) comma 1), in quanto molte delle aree indicate possono essere di primaria importanza per la conservazione della biodiversità: vi potrebbero essere, tra l'altro, compresi manufatti in pietra a secco di grande valore ecologico e culturale e, in quanto tali, tutelati quali meritevoli di tutela.

Art. 3

Individuazione delle superfici e aree idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili

Comma 1, lett. a)

Si definiscano limiti all'altezza degli aerogeneratori e alle possibilità di ampliamento, in base alle esigenze di tutela delle diverse aree, in linea con le previsioni del Regolamento 24/2010.

Comma 1, lett. c)

Dopo le parole "ovvero ripristinati" si aggiungano le parole: ". Tale previsione è applicabile solo alle cave e alle discariche in regola con le norme in materia di autorizzazione all'esercizio e di recupero."

Comma 1, lett. d)

Dopo le parole "contigui alla linea ferroviaria o autostradale." si aggiungano le parole: "Tale previsione è applicabile alle ferrovie turistiche di cui alla Legge del 09/08/2017 n. 128".

Comma 1, lett. g)

Dopo le parole "Le aree a destinazione industriale, artigianale o commerciale" e prima delle parole "anche qualora la pianificazione urbanistica richieda piani attuativi per l'edificazione non ancora approvati", si inseriscano le seguenti parole "totalmente o parzialmente edificate secondo i parametri previsti dall'art. 2, comma 1, lett. B, del DIM 1444/1968".

Comma 1, lett. j)

Si elimini la lettera j) per evitare impatti rilevanti sul paesaggio in aree solitamente molto sensibili dal punto di vista paesaggistico.

Art. 6

Individuazione delle superfici e aree non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili

Comma 1, lett. c)

Dopo il punto elenco "14. area di rispetto dei parchi e delle riserve regionali" si aggiungano i seguenti punti elenco:

15. prati e pascoli naturali
16. area di rispetto delle componenti culturali e insediative
17. paesaggi rurali
18. strade a valenza paesaggistica
19. strade panoramiche
20. luoghi panoramici
21. con visuali.

Comma 1, lett. d)

Dopo la lettera d) "le superfici interessate da habitat all'esterno della Rete Natura 2000 individuate con deliberazione di Giunta regionale 21 dicembre 2018, n. 2442 e s.m.i." si aggiungano le seguenti lettere:

- e) Important Birds Area - I.B.A. di cui alla Direttiva 79/409 CE.
- f) Rete Ecologica Regionale per la conservazione della Biodiversità (REB) come individuata nell'Elaborato 4.2.1 del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR).
- g) Aree ad alta pericolosità geomorfologica (PG3) del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI).

Art. 8

Individuazione delle aree in cui è vietata l'installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra e disposizioni specifiche per le aree agricole

Comma 1, lett. b)

In coerenza con l'emendamento proposto all'Art. 3, comma 1, lett. c), dopo le parole "ovvero ripristinati" si aggiungano le parole: ". Tale previsione è applicabile solo alle cave e alle discariche in regola con le norme in materia di autorizzazione all'esercizio e di recupero."

Per la Società Italiana dei Territorialisti/e

La Vicepresidente

Angela Barbanente

